

80
CONTRATTO INTEGRATIVO
PROVINCIALE
1981

PROVINCIALE VERBALE

Addi 28 gennaio 1981 presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della L.O. di Torino alla presenza del dr. Rolando NACCI funzionario dell'Ufficio stesso sono convenute:

l'Associazione Provinciale "Esercizi Pubblici di Torino, rappresentata dal Presidente Massimo MESSI, con l'assistenza del Direttore Avv. Sebastiano BOLOGNA, con l'intervento dell'ANGEM - Associazione Nazionale delle Aziende della Ristorazione Collettiva rappresentata dal suo Vice Presidente sig. Giuseppe BARBERIS

. E

la Federazione Provinciale di Torino della FIUCITS, rappresentata dai sigg: Elio LODI della Filcams-Cgil; Bruno CORTIANO, Luigi VIACCHILI, Piero ABRAMI della Missoc-Cisl; Gianni FREZZETTA, Massimo CUCCONZI della Uiltacs-Uil.

le quali dichiarano di ratificare l'allegato contratto integrativo Provinciale per i dipendenti delle aziende della ristorazione collettiva (mense aziendali) operanti in Torino e Provincia stipulato in data 18/12/1980, composto di numeri quattro fogli dattiloscritti e cinque articoli, più un allegato foglio intitolato: "Lettera di intenti".

Le parti qui presenti confermano la validità a tutti gli effetti dell'allegato contratto e si impegnano di osservarlo in ogni sua parte. Si allega inoltre un protocollo aggiuntivo dell'accordo Provinciale 18/12/1980 composto di un foglio.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. TPAT

p. ANGEM

p. le OO.SS.

p. l'Ufficio

FISAGGI - L
TORINO
29 MAG. 1981
PROT. N° 615-81



[Handwritten signatures and names]
Massimo
Giuseppe Barberis
Piero
Elio Lodi

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE

Il 18 dicembre 1980,

tra

l'Associazione Provinciale Esercizi Pubblici di Torino, rappresentata dal suo Presidente Massimo MESSE, con l'assistenza del Direttore avv. Sebastiano BOLOGNA, con l'intervento dell'ANGEM - Associazione Nazionale delle Aziende della Ristorazione collettiva, rappresentata dal Dr. Renato RASCHI e dal signor Guido D'ALESSANDRO

e

La Federazione Provinciale di Torino della FULCTS, rappresentata dai Signori:

Chiara BERTOLA, Elio LODI, Elda SIANO, Gaetano SCALISE della
FILCAMS-CGIL;

Bruno CORDIANO, Bruno MEZZOMO, Luigi VIACELLI, Paolo BUFFA,
Marco SCAGLIOTTI, Piero ABRAMI, Margherita DIANA della
FISASCAT-CISL;

Gianni PEZZETTA, Carlo LUNETTI, Emanuele CANNIZZARO, Massimo
CUCCOTTI della UILTUCS-UIL;

ed una delegazione in rappresentanza dei lavoratori

si è stipulato il presente accordo provinciale per i dipendenti delle aziende della ristorazione collettiva (mense aziendali) operanti in Torino e provincia:

Art. 1

In applicazione dell'art. 216 del vigente CCNL, a partire dall'1/11/1980 viene istituito, per i dipendenti delle aziende operanti in provincia di Torino nel settore della ristorazione collettiva, un trattamento economico "integrativo provinciale" uguale per tutti.

Art. 2

Detto trattamento "integrativo provinciale" è fissato nella misura lorda mensile di L. 83.000 (ottantatremila) per 14 mensilità, misura che sarà raggiunta con le modalità appresso indicate:

2/1 Dall'1/11/1980 verrà corrisposta la somma di L. 71.000 costituente il trattamento "integrativo provinciale" di Torino.

L'incremento di L. 20.000 rispetto al premio aziendale o di produzione di cui all'art. 8 dell'accordo 1/5/78, sarà assorbito nelle seguenti misure:

- a) fino a L. 5.000 lorde dagli eventuali superminimi corrisposti anche a carattere collettivo;
- b) L. 7.000 lorde dai superminimi attualmente corrisposti ai Capi Ristorante.

2/2 Dall'1/1/1982 verrà corrisposta la somma di L. 83.000 che costituirà, da quella data, il trattamento "integrativo provinciale" di Torino.

Questo ulteriore incremento di L. 12.000 sarà assorbito nelle seguenti misure:

- a) L. 2.000 per recupero degli importi residui di cui all'art. 8 dell'accordo 1/5/1978;
- b) L. 3.000 quale importo ulteriore del restante superminimo corrisposto ai Capi Ristorante;
- c) fino a totale concorrenza da eventuali altri superminimi erogati anche a carattere collettivo.

Art. 3

GARANZIA DEL SALARIO

- a) Si prende atto che è in discussione in sede legislativa il trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti dalle aziende di ristorazione operanti

presso aziende industriali.

b) L'Associazione Provinciale degli Esercizi Pubblici di Torino e le Organizzazioni Sindacali confermano di riconoscere la necessità di estendere ai dipendenti dalle aziende della ristorazione collettiva (mense aziendali) la cassa integrazione guadagni così come indicato al punto a) e si impegnano a promuovere nelle sedi competenti ogni iniziativa al fine di ottenerne la sollecita applicazione come legge dello Stato.

c) Nei casi di contrazione o sospensione dell'attività di ristorazione dovuta ad applicazione di CIG ordinaria e straordinaria all'interno dell'impresa industriale committente, le aziende si impegnano a comunicare alle Organizzazioni Sindacali, tramite la propria associazione territoriale, la durata prevedibile della contrazione o sospensione e il numero dei lavoratori interessati. A tale comunicazione seguirà, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione produttiva determinatasi nelle mense in occasione della situazione di crisi o di difficoltà anche temporanea venutasi a creare nelle imprese industriali presso cui vengono svolti i servizi di mensa o ristorazione.

La procedura di cui sopra fa riferimento a quanto previsto dalle Leggi sulla CIG attualmente vigenti nelle aziende industriali e che si prevede verranno estese alle aziende di ristorazione operanti in aziende industriali.

Fino a tale data le aziende si impegnano nei casi citati a seguire le procedure di consultazione sindacale di cui sopra.

Allo scopo di poter applicare i contenuti legislativi sulla CIG, le aziende, in riferimento all'esame congiunto sui criteri e la entità della richiesta di applicazione della Legge, si impegnano ad esaminare con le Organizzazioni Sindacali le dimensioni che, per le figure tecniche amministrative e ausiliarie al servizio, si verranno a determinare e

a definire il conseguente numero di lavoratori interessati al fenomeno.

Art. 4

In relazione a quanto previsto dalla convenzione del 21/10/1973 per la somministrazione del vitto nel settore della ristorazione e in applicazione dell'accordo 8/11/1976 per l'adeguamento del prezzo del pasto, a carico dei dipendenti dalle aziende di ristorazione collettiva viene stabilito il prezzo di L. 250 (duecentocinquanta) per ogni pasto consumato in servizio, a partire dall'1/11/1980.

Art. 5

Il presente accordo avrà decorrenza dall'1/11/1980 ed avrà termine il 31/10/1983.

Amministratore
[Signature]

Edo Jodi
Mario Pignatelli
[Signature]
Luca Bassano
[Signature]
[Signature]

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DELL'ACCORDO PROVINCIALE 18/12/1980

L'I.R.I., direttamente o tramite le Imprese associate, s'impegna a sensibilizzare le Aziende appaltanti affinché venga reso possibile quanto previsto dall'art. 20 della Legge 20.5.1970 n. 300, in particolare per quanto riguarda la possibilità di presenza delle strutture sindacali esterne alle assemblee dei lavoratori all'interno dell'azienda.

Elis...

Pro...

Stefano...

Roberto...


...

...

78
IPOTESI ACCORDO INTEGRATIVO INTERAZIENDALE

Il giorno 18/12/1980 tra le Società firmatarie e la Federazione Unitaria Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Torino FILCAMS-CGIL rappresentata dai Sigg. BERTOLA Chiara, LODI Elio, SIANO Eida, SCALISE Gaetano; FISASCAT-CISL rappresentata dai Sigg. CORDIANO Bruno, MEZZOMO Bruno, VIACELLI Luigi, BUFFA Paolo, SCAGLIOTTI Marco, ABRAMI Piero, DIANA Margherita; UILFUCS-UIL rappresentata dai Sigg. PEZZETTA Gianni, LUNETTI Carlo, CARFIZZA RO Emanuele, CUCCOTTI Massimo ed una delegazione in rappresentanza dei lavoratori delle aziende interessate, è stato stipulato a norma dell'Art.216 del vigente CCNL di categoria, il presente accordo integrativo, con il quale le parti hanno inteso regolare anche specifiche situazioni riscontrate nella Provincia di Torino.

1) In riferimento a quanto contenuto nell'accordo provinciale del 18/12/80, in attesa che diventi operativa la legge sulla C.I.G. le aziende, se interessate, si impegnano a concedere un'anticipazione salariale, a titolo di acconto, da corrispondere ai dipendenti sospesi dal lavoro nel limite del 60% della retribuzione lorda rapportata al periodo di sospensione dal lavoro.



Tale anticipazione sarà erogata unicamente nei mesi di novembre-dicebre 1980 e gennaio-febbraio 1981; qualora alla fine di febbraio la legge non fosse stata ancora approvata, le Aziende provvederanno al recupero di quanto anticipato, entro 4 mesi successivi (ed oltre, nel caso di difficoltà di capienza retributiva da verificarsi con le OO.SS.) Resta inteso che le cifre anticipate non dovranno superare l'importo delle spettanze maturate per qualsiasi titolo.

Tali cifre verranno comunque recuperate in caso di cessazione, per qualsiasi ragione, del rapporto di lavoro del dipendente.

b) Nei casi di sospensione dell'attività di ristorazione dovuta a ristrutturazione e/o modifiche tecnologiche sul tipo di servizio adottato all'interno dei ristoranti, le Aziende si impegnano a:

- informare preventivamente le OO.SS. sulla natura e durata dei programmi;
- applicare la mobilità temporanea possibilmente a rotazione da posto a posto di lavoro;;
- garantire ai dipendenti interessati che debbano sospendere anche parzialmente la propria prestazione di lavoro (ed ai quali non possa essere applicata, per motivi non dipendenti dalla volontà aziendale, la mobilità di cui sopra) fino a 40 ore della retribuzione mensile lorda, per una sola volta nell'arco della vigenza del presente accordo.

c) Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività di ristorazione attribuibili al committente, indipendentemente dai casi sopra previsti, le Aziende, previa presenza al lavoro e consultazione con le RSA, si impegnano:


- ad applicare la mobilità temporanea possibilmente a rotazione da posto a posto di lavoro;
- ad esaurimento di quanto sopra, a garantire ai dipendenti interessati fino ad 8 ore di retribuzione mensile lorda, non cumulabile, nell'arco di un periodo di tempo pari a 26 giorni lavorativi (1 mese) *dei ristoranti Al Michel*

Fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore a livello aziendale, derivanti da accordi già stipulati con le OO.SS.

2) REGIME D'APPALTO.

Su iniziativa o richiesta di una delle parti, le Aziende si impegnano a portare a conoscenza delle OO.SS. Provinciali, in appositi preventivi incontri e tramite la propria Associazione, le parti contenute all'interno del capitolato di appalto che hanno riflesso sui livelli e sulle condizioni occupazionali e lavorative.

Analogamente si procederà nel caso che intervengano successive modificazioni.



3) PIANI DI SVILUPPO RISTRUTTURAZIONE ED APPROVVIGIONAMENTO.

Nell'ambito delle rispettive autonomie e responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS., le Aziende si dichiarano disponibili a fornire annualmente, a livello provinciale di settore, informazioni su:

linee di trasformazione ed evoluzione del settore;
processi di sviluppo della ristorazione collettiva nei comparti in cui si articola, e a discutere eventuali riflessi sull'occupazione e sulla professionalità legati ad eventuali nuove esigenze produttive nonché di riqualificazione professionale.

- Dette informazioni saranno integrate da elementi conoscitivi sul piano merceologico relativi alle quantità di fabbisogno di materie prime e da dati aggregati e complessivi per tipologia di imprese produttrici e/o fornitrici del settore.
- Nell'ipotesi di riorganizzazione e/o ristrutturazione di una o più ~~unità produttive~~ ^{attività aziendali} che comportino riflessi sul piano occupazionale, sull'organizzazione del lavoro, professionalità, mobilità, orari, le imprese interessate forniranno alle Organizzazioni Sindacali ed ai C.d.A., nel corso di preventivi e tempestivi incontri, tutte le informazioni necessarie per una valutazione complessiva e relativo confronto, al fine di trovare adeguate soluzioni.
- Inoltre, allo scopo di realizzare un migliore e più funzionale servizio per gli utenti, con l'obiettivo primario di favorire il contenimento dei prezzi delle materie prime, le imprese, nel quadro di una programmazione complessiva delle loro necessità, orienteranno la ricerca delle rispettive fonti di approvvigionamento verso organizzazioni cooperative ed associative, con particolare attenzione per quelle locali, ferma restando la salvaguardia del prezzo, della qualità e del servizio comparativamente valutati.

Per il conseguimento degli obiettivi sopra indicati, le imprese cercheranno di sviluppare anche il sistema dei contratti diretti con la produzione.

4) LIVELLI OCCUPAZIONALI - CAMBI DI GESTIONE

- Ad integrazione di quanto previsto al punto 2 - Livelli occupazionali - dell'accordo 21/1/1975, nel momento in cui sussiste la certezza della perdita della gestione da parte di un'impresa, questa ne darà comunicazione alle Organizzazioni Sindacali specificando l'organico esistente tre mesi prima della data di cessazione della gestione.
- L'impresa subentrante si impegna ad assumere ex novo e senza pe-

Ed. [signature] *[signature]* *[signature]* *[signature]*


riodo di prova i dipendenti effettivamente in forza durante la precedente gestione, ad eccezione del personale avente le seguenti qualifiche:

direttore di mensa, capo impianto, capo settore, capo cuoco, cuoco unico, magazziniere consegnatario; per costoro verranno esaminate le possibilità di una eventuale assunzione in prova, con collocazione anche in altre unità ~~operative~~^{OPERATIVE} dell'impresa subentrante, qualora non fosse ritenuto possibile il reimpiego presso l'impresa uscente.

- Il rapporto di lavoro instaurato nei modi di cui sopra sarà un rapporto ex novo a tutti gli effetti.
- Il personale che nel momento del passaggio di gestione si trovi assente per malattia, infortunio, maternità o servizio militare, sarà assunto dall'impresa subentrante all'atto del rispettivo rientro in servizio, purchè questo avvenga nei limiti del diritto alla conservazione del posto ed in conformità alle disposizioni di legge.
- I lavoratori assunti durante la precedente gestione con contratto a termine in sostituzione dei lavoratori assenti per i motivi indicati nel precedente comma, verranno assunti, nel rispetto delle leggi vigenti, parimenti con contratto a termine.

Salvo il caso di cessazione totale dell'attività dell'impresa, il personale assente con diritto alla conservazione del posto resta a carico, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, dell'impresa uscente, fino alla cessazione della causa di assenza.

- + Nel caso di cambi di gestione di mense operanti con il sistema dei surgelati, le aziende si impegnano a garantire l'occupazione al Capo ristorante.
- Nell'ipotesi di cambi di gestione che per la loro entità ne determinino l'esigenza, le imprese si impegnano a verificare con le OO.SS. le possibilità di reimpiego nei limiti dei propri moduli organizzativi, o all'interno del settore tramite la propria struttura associativa, delle figure professionali amministrative e tecniche sussidiarie al servizio di ristorazione. Tali figure professionali non dovranno tuttavia svolgere funzioni di controllo o ispezione per le quali debba essere richiesta una particolare competenza.
- Le Organizzazioni Sindacali si adopereranno affinché gli eventuali dipendenti "invalidi" o comunque "privilegiati" a norma delle leggi, sul collocamento che siano in forza presso l'unità produttiva interessata vengano riconosciuti come tali anche per l'impresa subentrante, agli effetti delle disposizioni di legge sul collocamento obbligatorio.



- A tutti i neo assunti, di cui sopra, verrà riconosciuto come trattamento di miglior favore da parte dell'impresa subentrante:

a) la retribuzione in precedenza acquisita per effetto del CCNL e di accordi integrativi collettivi aziendali stipulati con le OO.SS. firmatarie ai sensi dell'art. 216 del vigente CCNL. Qualora i suddetti trattamenti economici integrativi risultassero superiori all'entità del "premio aziendale o di produzione" erogato dall'impresa subentrante al proprio personale ai sensi del presente accordo, sarà mantenuta la differenza tra i due importi quale quota superminimo assorbibile in occasione di futuri aumenti salariali derivanti da contrattazioni sindacali, nella misura e con le modalità eventualmente previste in tali contrattazioni.

b) Gli importi degli scatti di anzianità maturati, purchè documentabili, da erogare sotto forma di assegno ad personam non assorbibile.

Nel caso che sussistano condizioni normative migliori o diverse, acquisite durante la precedente gestione per accordi sindacali, saranno predisposti incontri in sede aziendale per verificare la compatibilità e l'eventuale assimilazione delle medesime nel contesto del trattamento normativo riservato ai propri dipendenti dall'impresa subentrante.

5) Il presente accordo interaziendale, valido ai sensi dell'art. 216 del CCNL 10.4.1979 per le Società firmatarie situate nell'area della provincia di Torino, decorre dall' 1.11.1980 e scade il 31.10.1983.

Si fanno salve, per quanto non espressamente previsto, le condizioni di miglior favore esistenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

ALIVAR CIPAS
BARBERIS GIUSEPPE
CUSINA
EUREST
GEMEAZ
ITALMENSE
MERLO & BENVENUTI
ONAMA
SOCAMA
SOFILE
SOGERCO
DESCAT

per FULCTS

LETTERA DI INTENTI

Allo scopo di dare soluzione transitoria al problema della carenza malattia, le Aziende comunicano che, con decorrenza 1.1.1981, si atterranno alla seguente regolamentazione:

- per il 1° e 2° giorno di malattia non verrà corrisposta alcuna retribuzione;
- per malattia di durata superiore verrà corrisposta l'intera "carenza".

indennità Con riferimento a quanto previsto in materia di anticipazione di malattia dall'art. 1 del DL 663/1979, 1° comma, nel testo modificato dalla Legge di conversione n. 33/1980, le Aziende anticiperanno l'indennità di malattia, con le modalità previste dall'INPS, nella misura intera prevista (80% della retribuzione del mese precedente l'inizio dell'evento morboso).

Ed.

